



Roma, 22 gennaio 1999

CIRCOLARE N. 16/1999

OGGETTO: AUTOTRASPORTO - DOCUMENTAZIONE DEI CONDUCENTI - DELIBERA C.C.A.A. N.24/1998 SU G.U. N.14 DEL 19.1.1999.

Il Comitato Centrale per l'Albo Autotrasportatori ha deliberato nuovamente sui documenti che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto merci devono portare con se' durante la guida per dimostrare, in caso di controllo, il rapporto che li lega all'azienda di trasporto.

Come e' noto, il nuovo obbligo e' stato introdotto dall'ottobre dello scorso anno col decreto 212/98 sulla riforma del regime autorizzativo.

Rispetto alla precedente delibera del luglio '98, con la quale il C.C.A.A. aveva gia' individuato i documenti idonei a comprovare le varie fattispecie di rapporti intercorrenti tra conducente e azienda, la nuova delibera ha rivisto la documentazione dei titolari di imprese individuali. Per loro non e' piu' necessario produrre, in caso di controlli, il certificato di iscrizione al registro delle imprese, ma solamente la patente, il libretto di circolazione e, ove previsto, il titolo autorizzativo.

Inoltre, la delibera ha rivisto la documentazione per i conducenti che siano soci dell'azienda di trasporto costituita sotto forma di societa' di persone e di capitali, ovvero di impresa familiare. Oltre al certificato di iscrizione al registro imprese in corso di validita', essi devono produrre anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rinnovare ogni sei mesi, attestante l'attualita' del certificato stesso.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.163/98

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N. 14 DEL 19 01 1999 (fonte Guritel).

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DELIBERAZIONE 28 ottobre 1998.

Ulteriore specificazione in tema di determinazione della documentazione necessaria per l'espletamento dell'attivita' da parte degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto regolamentare 22 maggio 1998, n. 212. (Deliberazione n. 24/1998).

Art. 1.

Ai fini della dimostrazione del titolo in base al quale i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi prestano servizio presso l'impresa di trasporto, detti conducenti debbono recare con se', durante la guida, la sottoelencata documentazione per ciascuna delle seguenti fattispecie:

Conducente

Documentazione

*1) Titolare di impresa
individuale*

*Patente di guida, nonche'
libretto di circolazione e
titolo autorizzativo,
quest'ultimo ove previsto,
inerenti il veicolo condotto*

Conducente

Documentazione

2) Socio di società
di persone

Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi al socio conducente, non risultano mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente

3) Collaboratore familiare

Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare dell'impresa che attesti la vigenza dell'iscrizione. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente

4) Associato in partecipazione

Originale o copia autentica del contratto di associazione in partecipazione in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il contratto stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'associante in partecipazione che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente

5) Lavoratore dipendente, socio di cooperative di produzione e lavoro, socio di organismo di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 602

Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga del conducente. Nel caso di esibizione del contratto di lavoro, esso deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente

Conducente

Documentazione

6) Lavoro interinale

Copia autentica del contratto di cui all'art. 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in corso di validita'

7) Lavoratore distaccato o comandato a norma dell'art. 8 della legge 19 luglio 1993, numero 236

Copia autentica dell'accordo sindacale previsto dal medesimo articolo

8) Lavoratore distaccato o comandato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavoro

Copia autentica della lettera di distacco o di comando

9) Soci di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 23 dicembre 1997, n. 454

Estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, tale estratto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante del raggruppamento che attesti che il socio fa ancora parte della compagine societaria o del raggruppamento. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente

10) Amministratori di societa' di capitale

Certificatodi iscrizione della societa' nel Registro delle imprese, con indicazione del consiglio di amministrazione, in corso di validita' e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della societa' che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi all'amministratore conducente, non risultino mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente

Nel caso in cui alla guida del veicolo in disponibilita' di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 454/1997, non si trovi direttamente il socio, ma un suo addetto, quest'ultimo dovra' recare con se', ai fini della dimostrazione del rapporto che lo lega al socio, la documentazione prevista, per la particolare fattispecie, da uno dei punti sopra elencati.

Art. 2.

Con l'entrata in vigore della presente deliberazione cessano di avere validita' le disposizioni contenute nella deliberazione del Comitato centrale n. 16 del 23 luglio 1998.

Art. 3.

La presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1998

Il presidente: De Lipsis